



## DISTRETTO SOCIALE DELLA BASSA SABINA

Ambito territoriale Rieti 2

**Comuni di:** Cantalupo in Sabina, Casperia, Collecchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci Sabino, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone.  
**ENTE CAPOFILIA:** CITTA' DI POGGIO MIRTETO

### Piano sociale di Zona 2021 - Servizi essenziali - Servizio di Sostegno alla residenzialità

Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 46/2021 RS – 349/2021 RG

## AVVISO PUBBLICO

Prot. n. 5891 del 29 aprile 2021

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano comunica che

**entro il 30 settembre 2021**

è possibile presentare la richiesta di concessione del contributo economico  
destinato alla

## INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO ASSISTENZIALI

per il periodo di degenza compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021

### A. Destinatari e requisiti

Possono accedere al beneficio le persone che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 ed il 30 settembre 2021, siano state ospitate per un periodo minimo pari a 15 giorni consecutivi in strutture residenziali aventi i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla L.R. 41/2003 e dalla DGRL. n.1305/2004 (e loro successive modifiche ed integrazioni), con il contestuale possesso dei seguenti requisiti:

- 1) compimento di 65 anni di età;
- 2) residenza anagrafica da almeno un anno (anteriore al 1 gennaio 2021 o alla data iniziale di ricovero, se successiva) nell'ambito territoriale del Distretto Sociale della Bassa Sabina-Rieti 2, ovvero nei comuni di: Cantalupo in Sabina, Casperia, Collecchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone;
- 3) **ISEE prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni**, in corso di validità nell'anno 2021, **pari o inferiore** al doppio dell'ammontare del trattamento minimo annuo riconosciuto dall'INPS per il 2021 (€ 6.702,54), ossia **ad € 13.405,08**.

Ai fini dell'accesso al beneficio, è sufficiente che il possesso dei requisiti sopra elencati permanga anche solo per il periodo minimo di 15 giorni coincidenti con il ricovero presso la struttura residenziale. In tal caso, l'eventuale diritto al contributo è riconosciuto esclusivamente per tale minore periodo.

Il periodo di degenza preso in considerazione ai fini del rimborso è **1 gennaio 2021 – 30 settembre 2021**. Su specifica richiesta dell'anziano o di chi ne cura gli interessi, il rimborso può essere esteso al ricovero ricadente nel periodo **1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020**, se sussistono le condizioni di cui al successivo par. B.

### B. Requisiti per contributo aggiuntivo anno 2020

I richiedenti nelle condizioni di cui al precedente par. A che siano stati ricoverati presso una struttura residenziale anche nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, possono chiedere un contributo supplementare relativo a tale periodo di importo massimo pari ad euro 4.800,00. La richiesta è ammissibile se l'anziano sia stato ricoverato nell'anno 2020, per un minimo di 15 giorni consecutivi in una

struttura residenziale di cui al comma 1 del precedente par. A e sia stato, durante il periodo di degenza, in possesso dei requisiti richiamati ai punti 1 e 2 par. A.

### C. Accesso - Domanda

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi (delegato/procuratore, amministratore di sostegno, tutore, curatore) rivolge domanda all'Ufficio di Piano del Distretto sociale della Bassa Sabina-Rieti 2 presso la Città di Poggio Mirteto, direttamente o per il tramite del Comune di residenza, il quale fornirà all'utente sia le informazioni, sia la modulistica necessaria.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno **30 settembre 2021**.

La domanda dovrà essere redatta secondo il Modello 1 e può essere sottoscritta dall'anziano interessato o da un suo rappresentate.

Alla stessa devono essere allegati **a pena d'esclusione**:

1. attestazione ISEE prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni, completa di DSU, rilasciata ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni, del potenziale beneficiario;
2. attestazione rilasciata dalla casa di riposo ospitante – Modello 2 -dalla quale risulti:
  - il nome e la ragione sociale (Cod. Fiscale – Partita IVA - Indirizzo – Recapito telefonico ecc.);
  - l'ammontare della retta mensile corrisposta nell'anno 2021 (e nell'anno 2020, nel caso di richiesta di cui al par. B);
  - data di ingresso presso la struttura ed eventuali sospensioni del soggiorno relative all'anno 2021 (e all'anno 2020, nel caso di richiesta di cui al par. B);
  - il rispetto delle norme previste dalla L.R. 41/2003 e dalla DGRL. n.1305/2004 e ss. mm. ii.;
3. fotocopia del documento di identità dell'anziano potenzialmente beneficiario del contributo e, se non coincidenti, anche del richiedente;
4. esclusivamente nel caso in cui l'interessato ritenga di trovarsi nella condizione descritta dall'ultimo periodo del successivo par. D, punto 3 lett. A, attestazioni ISEE dei fratelli, sorelle o genitori, calcolato secondo le modalità ordinarie (obbligatorio per l'attribuzione del punteggio aggiuntivo indicato nella disposizione richiamata).

In ogni fase della procedura, l'Ufficio potrà controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente anche attraverso l'acquisizione di dati presso le pubbliche amministrazioni che li detengano e, nel caso di incompletezza o inesattezza delle stesse, escludere la richiesta dal procedimento e dalla graduatoria degli aventi diritto, salve le ulteriori conseguenze di legge.

### D. Valutazione delle domande ammesse e formulazione della Graduatoria di merito

La situazione dei richiedenti sarà valutata da una Commissione specificamente costituita, sulla base di un punteggio complessivo di punti 100.

Gli elementi valutati sono:

1. SITUAZIONE ECONOMICA data dal valore dell' ISEE prestazioni socio sanitarie residenziali per persone maggiorenni, alla quale corrisponde l'attribuzione **fino ad un massimo di 90 punti**, calcolati secondo un criterio inversamente proporzionale al valore dell'ISEE, risultante dalla seguente formula:

a. punteggio massimo	b. soglia ISEE	c. valore ISEE	d	P
90	€ 13.405,08	ISEE potenziale beneficiario	b - c	$(90/b) \times d$

2. VALORE ISEE nella tipologia richiesta all'art. 2, INFERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO annuo INPS per il 2021 (€ 6.702,54), per ulteriori **5 punti**;
3. CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO. La Commissione può assegnare fino ad un massimo di **punti 5** sulla base della singola situazione di disagio socioeconomico e familiare del potenziale beneficiario, prendendo come riferimento i seguenti criteri:
  - A. il beneficiario non ha parenti costituenti nucleo familiare considerati nel calcolo dell'ISEE nella tipologia richiesta, né fratelli, sorelle o genitori **ovvero** risulti accertata in sede giurisdizionale o dal

Servizio Sociale pubblico competente la estraneità dei parenti costituenti nucleo familiare di cui sopra, ovvero di fratelli, sorelle, genitori, pur esistenti, in termini di rapporti affettivi ed economici **ovvero** i fratelli, sorelle o genitori, pur esistenti e presenti, hanno ISEE pari o inferiore al trattamento minimo INPS per l'anno 2021. In tal caso, alla richiesta dovrà essere obbligatoriamente allegata l'attestazione ISEE di tali soggetti, calcolato secondo le modalità ordinarie. La mancata presentazione dell'attestazione ISEE, verrà intesa quale possesso da parte di costoro di redditi pari o superiori al minimo vitale INPS;

- B. ulteriori particolari condizioni di disagio che emergano dall'indagine socio ambientale e familiare condotta dal Servizio Sociale distrettuale;

Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione formula la Graduatoria di merito degli ammessi, quantificando il contributo a ciascuno spettante secondo i criteri di cui al successivo par. E.

#### **E. Calcolo dell'intervento economico integrativo**

L'ammontare complessivo dell'intervento economico è calcolato dalla Commissione in funzione del punteggio complessivo conseguito e dell'eventuale contestuale godimento dell'indennità di accompagnamento. La retta mensile massima ammissibile è pari ad euro 1.500,00; il limite del contributo individuale per l'anno 2021 è fissato in euro 4.800,00; nell'ipotesi di cui al par. B è previsto un ulteriore contributo per l'anno 2020 non superiore ad euro 4.800,00. La quantificazione del contributo in relazione al punteggio complessivo ottenuto, è data dalla formula seguente:

<b>contributo massimo erogabile</b>	<b>punteggio massimo attribuibile</b>	<b>punteggio effettivo conseguito</b>	<b>CONTRIBUTO</b>
<b>4.800,00</b>	<b>100</b>	<b>P</b>	<b><math>C = (4.800,00 \times P)/100</math></b>

Il contributo, quantificato secondo il criterio di cui sopra, sulla base delle risorse disponibili per il finanziamento dell'intervento, può essere incrementato nel caso in cui, nell'anno cui si riferisce l'integrazione, l'anziano non abbia beneficiato di ulteriori indennità come quella di accompagnamento. In tal caso la percentuale di incremento è calcolata in base al rapporto tra l'importo mensile dell'indennità di accompagnamento e l'importo della retta massima ammissibile, pari ad euro 1.500,00, fino ad un massimo di euro 1.000,00.

#### **F. Modalità di erogazione dell'intervento economico integrativo**

L'intervento economico integrativo calcolato verrà assegnato ai beneficiari compresi nella Graduatoria, secondo l'ordine della stessa ed entro i limiti della disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'intervento.

Il contributo economico integrativo è riconosciuto direttamente all'anziano, ed è pertanto erogato a costui, salvo sua diversa esplicita volontà validamente manifestata. L'erogazione è fatta nella misura pari all'intera somma riconosciuta, qualora le ricevute prodotte dimostrino una spesa pari o superiore ad essa; diversamente fino a concorrenza della spesa documentata. La spesa sostenuta deve comunque corrispondere ad effettivi periodi di ricovero presso la struttura residenziale. Nel caso in cui le risorse destinate al finanziamento dell'intervento non siano sufficienti a soddisfare tutti gli aventi diritto, l'Ufficio può disporre una proporzionale riduzione della somma riconosciuta ad ognuno dei beneficiari. Il beneficiario del contributo può sottoscrivere atto di cessione del credito alla struttura residenziale, acquisito formalmente il consenso della stessa. L'Ufficio di Piano, verificata la regolarità di tale richiesta, può erogare il contributo alla struttura cessionaria, previa verifica con il Servizio finanziario, riservandosi di acquisire la documentazione che riterrà utile o necessaria nei termini di legge.

Ai fini della liquidazione del contributo, è necessario avanzare richiesta utilizzando il modulo che sarà reso disponibile contestualmente alla pubblicazione della Graduatoria dei beneficiari, corredato della copia conforme della documentazione di seguito elencata:

- a. ricevute dei versamenti delle rette alla casa di riposo ospitante ovvero documenti equivalenti, purché idonei ad attestare l'assolvimento degli oneri fiscali da parte della struttura residenziale

(nel caso di richiesta di contributo supplementare di cui al par. B, è necessario allegare anche le ricevute dei versamenti relative all'anno 2020);

- b. codice iban rilasciata dall'Istituto di credito, relativo al conto corrente indicato per la liquidazione e di cui il richiedente deve essere titolare o contitolare;
- c. codice fiscale e documento d'identità del beneficiario;
- d. codice fiscale e documento d'identità del richiedente, se persona diversa dal beneficiario.

La richiesta di liquidazione potrà essere presentata dal beneficiario del contributo, dalla persona da costui delegata, dal tutore o dall'amministratore di sostegno. Nel caso di richiesta presentata dal delegato, dovrà essere allegata anche la delega. Qualora il beneficiario sia in condizioni di impossibilità alla presentazione della richiesta o al rilascio della delega, e non sia stato nominato un tutore o un amministratore di sostegno, la richiesta potrà essere avanzata dalla persona che si prende cura in via ordinaria del beneficiario. Tale condizione dovrà essere attestata dall'Assistente Sociale responsabile del caso.

La richiesta di liquidazione dovrà pervenire dal momento in cui l'interessato sia in possesso della documentazione necessaria e comunque non oltre il giorno **15 novembre 2021**.

**La mancata produzione di tale richiesta completa della documentazione elencata entro il termine suindicato, avrà valore di rinuncia al contributo assegnato senza necessità di invio da parte del Comune di Poggio Mirteto di ulteriori comunicazioni.**

#### **G. Pubblicazione graduatorie e comunicazioni ai richiedenti**

Le Graduatorie degli ammessi, dei non ammessi e dei beneficiari del contributo saranno pubblicate all'Albo pretorio *on line* della Città di Poggio Mirteto. Tale modalità costituisce unica forma di pubblicità degli esiti della procedura.

Al fine di garantire l'anonimato dei richiedenti e al contempo assolvere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, le graduatorie individueranno gli interessati unicamente mediante il numero di protocollo assegnato alla domanda al momento della presentazione da parte del Comune ricevente.

**La pubblicazione delle graduatorie nelle forme suddette costituisce a tutti gli effetti l'unica modalità attraverso cui questo Ufficio di Piano comunicherà formalmente ai richiedenti gli esiti dell'istruttoria.** L'Ufficio di Piano e il Servizio sociale distrettuale, attraverso le Assistenti sociali presenti in ogni Comune, sono a disposizione per fornire ogni informazione e chiarimento.

#### **H. Validità e durata delle prestazioni**

Il diritto derivante dall'inserimento nella Graduatoria di merito e dalla quantificazione del contributo, è limitato alla procedura in oggetto e non costituisce impegno, a carico dei fondi, per le annualità precedenti o successive.

#### **I. Norme di rinvio**

Per quanto non esplicitamente espresso nel presente Avviso si applicano le disposizioni del relativo Disciplinare approvato dal Comitato dei sindaci del Distretto sociale della Bassa Sabina il 17 marzo 2021 e delle normative nazionali e regionali in materia di servizi e di interventi sociali.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano  
dott. Roberto Sardo